

Il Sole 24 Ore Confprofessioni e BeProf

Garanzia di accesso al credito Fondi di integrazione al reddito

Tutte le misure di Confprofessioni per dare un aiuto a 1,4 milioni di professionisti

Giuseppe Latour

Tutelare i liberi professionisti e salvaguardare i livelli occupazionali negli studi. Sono gli obiettivi del piano di interventi straordinari appena attivato da **Confprofessioni**, d' intesa con le parti sociali del comparto. Tutti gli organismi bilaterali del Ccnl degli studi professionali (**Cadiprof**, **Ebipro** e **Fondoprofessionisti**) sono, allora, in campo per fronteggiare l' emergenza. «L' inarrestabile diffusione del virus sta mettendo in ginocchio il sistema degli studi professionali. Da una parte ci sono le professioni in trincea, i medici di medicina generale, in primis. Dall' altra parte ci sono gli studi professionali di consulenti del lavoro e commercialisti che, nonostante le restrizioni, continuano la loro attività. Ma ci sono anche gli studi di dentisti e veterinari che non hanno interrotto le loro prestazioni di assistenza e cura». Il presidente di **Confprofessioni**, Gaetano Stella descrive in questo modo lo scenario che sta mettendo a dura prova oltre 1,4 milioni di liberi professionisti e che rischia di compromettere i livelli occupazionali di oltre 100mila studi professionali, che danno lavoro a circa 250 mila dipendenti. Questo lo scenario delle misure Partito con una dote di quattro milioni di euro, il piano «Emergenza Covid-19», varato nei giorni scorsi da **Confprofessioni** e gestito da **Ebipro**, è stato incrementato di ulteriori 4 milioni che agiscono su quattro assi d' intervento: sostegno al reddito, ammortizzatori in deroga, smart working, garanzie Fidiprof su prestiti e finanziamenti. Ulteriori misure sono allo studio. Si va verso lo sblocco di risorse per un milione di euro, finalizzate a integrare alcuni interventi già previsti dal decreto Cura Italia. Sul fronte del lavoro agile, **Ebipro** è intervenuto in favore dei propri iscritti con uno contributo di due milioni di euro per agevolare lo smart working. Al datore di lavoro viene infatti riconosciuto per ogni dipendente (fino a un massimo di cinque) un rimborso di 500 euro per le spese sostenute per l' avvio del lavoro a distanza e per l' acquisto di strumentazioni (pc portatili, tablet, smartphone) per svolgere il lavoro dal proprio domicilio o comunque da remoto. Il decreto «Cura Italia» consente, poi, agli studi professionali di accedere all' assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale nel caso in cui impieghino più di cinque dipendenti o alla Cig in deroga nel caso in cui il numero degli occupati sia inferiore a cinque. Anche in questo caso, l' Ente bilaterale si allinea alle misure contenute nel decreto e sta definendo una nuova prestazione, un "contributo speciale" che, con una dote di un milione, va a integrare le risorse stanziare dal Governo con 250 euro per ciascun lavoratore «una tantum».



Il Sole 24 Ore

Confprofessioni e BeProf

Quattro milioni di euro sono destinati a implementare le risorse al sostegno al reddito per tutti quei lavoratori che non riusciranno a beneficiare degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto «Cura Italia». Il regolamento e le modalità di accesso saranno definite dal comitato esecutivo di **Ebipro**. Passando a Fidiprof, società cooperativa di garanzia fidi, è stata appena raggiunto un' intesa con il Gruppo Igea Banca per la definizione di un plafond speciale di 15 milioni di euro per interventi di liquidità per rispondere all' impellente domanda dei liberi professionisti in questa fase di emergenza. L' emergenza sanitaria Alla luce della gravità della situazione, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa (**Cadiprof**) e Gestione professionisti, il "braccio sanitario" della bilateralità del Ccnl degli studi professionali, ha integrato le prestazioni del Piano sanitario rivolto ai liberi professionisti, con una nuova garanzia per ricovero medico da coronavirus e per isolamento domiciliare. La prestazione scatta in caso di positività al virus Covid-19, rilasciato dalle autorità sanitarie, come pure in caso di isolamento domiciliare. La prestazione, già operativa e inclusa automaticamente nei piani sanitari, eroga 500 euro in caso di positività al virus. Sul fronte dei dipendenti degli studi professionali **Cadiprof**, che ha attivato una diaria per il Covid-19. Anche in questo caso per l' attivazione della garanzia è necessario il referto del tampone che attesti la positività al virus, rilasciato dalle Autorità competenti. La formazione professionale E la formazione, intanto, non si ferma. Nel rispetto degli ultimi Dpcm, **Fondoprofessionisti**, il Fondo paritetico per la formazione professionale negli studi professionali, ha deciso di dare più spazio alla formazione e-learning, oltre a garantire una maggiore flessibilità nei tempi di richiesta dei contributi e di partecipazione ai corsi finanziati. Sospese, dunque, tutte le attività formative d' aula, nell' ambito dei piani formativi finanziati. Gli enti attuatori, che si occupano dell' organizzazione dei corsi, potranno richiedere al Fondo la trasformazione delle attività d' aula in formazione a distanza. Inoltre, il Fondo ha previsto, ove necessario, una proroga fino a tre mesi dei termini di realizzazione delle attività formative autorizzate, per favorire una maggiore partecipazione ai corsi degli studi professionali. Prorogati anche i termini di presentazione dei nuovi piani formativi, che slittano dal 25 marzo al 22 aprile. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Quotidiano della Calabria Confprofessioni e BeProf

La Calabria, fra le prime, ha approvato un accordo quadro: ecco cosa prevede Prima riunione di giunta Stanziati due milioni per tutelare i migranti

CATANZARO - Utilizzare gli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti imposti dalla normativa vigente, al fine di garantire una protezione sociale dei lavoratori colpiti da sospensioni dell'attività produttiva a seguito dell'emergenza sanitaria. L'accordo quadro siglato il 23 marzo - siglato da Regione Calabria, sigle sindacali, associazioni di categoria e datoriali - passa direttamente dal tavolo convocato dal neo assessore al Lavoro, Fausto Orsomaso, all'attenzione dell'Esecutivo guidato dalla presidente Santelli, ieri sera alla sua prima Giunta. E la Calabria è tra le prime regioni in Italia ad aver sottoscritto un accordo di questo tipo (approvato con una delibera Giunta approvata ieri), con Unindustria, Cna, Cia, Coldiretti, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Confapi, Aiop, **Confprofessioni**, Confagricoltura, Casartigiani, Confartigianato, Federalberghi, Lega Cooperative, Ag ci. L'accordo quadro prevede, tra l'altro, che la Cassa integrazione guadagni in deroga è prevista per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i professionisti, anche in forma associata o di società tra professionisti (STP) e le associazioni anche non ri ge del 17 marzo, così come i lavoratori di di aziende private di qualsiasi settore operanti in Calabria: per le quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro e per le quali non è prevista la corresponsione di ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà Bilaterale, di settore, ecc.) e che devono ricorrere a sospensioni dell'attività lavorativa o riduzioni dell'orario di lavoro a seguito di una specifica situazione di crisi che trovi la propria origine nell'attuale, complessa, emergenza sanitaria. Gli interventi di Cigd possono essere richiesti a decorrere dal 23/02/2020 e per una durata massima di 9 settimane. Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente. L'accordo siglato lunedì entra anche nel dettaglio della procedura per la presentazione della domanda di Cig in deroga e della consultazione con le parti sindacali. La domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga deve essere presentata sul modello predisposto dalla Regione Calabria, entro 4 mesi dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro. CATANZARO - Si dipanano in punta di piedi le attività della giunta regionale che ieri ha tenuto al decimo piano della Cittadella la prima seduta "de visu". L'assessore al welfare, Gianluca Gallo, ha



Il Quotidiano della Calabria

Confprofessioni e BeProf

annunciato provvedimenti per la tendopoli di San Ferdinando e fondi per gli insediamenti di migranti della Piana di Sibari, ritenendoli «misure essenziali per la prevenzione del contagio». Allo scopo si destinano due milioni di euro, «attinti - specifica Gallo - da finanziamenti europei e statali ed iscritti oggi nel bilancio regionale per promuovere l'assistenza ai migranti». Parte della somma verrà utilizzata per incentivare da subito le attività di prevenzione del contagio da Coronavirus nelle citate località. L'assessore al welfare ha commentato: «Con il consenso unanime di tutti i colleghi e secondo le specifiche indicazioni della presidente Santelli abbiamo ritenuto opportuno e doveroso dar corso alle misure del progetto concertato con Ue e Ministero delle Politiche Sociali sul versante dell'assistenza e dell'integrazione in favore dei migranti, con un'urgenza resa ancor più stringente dall'avanzata della Covid-19, che se non arginata per tempo potrebbe trasformare la tendopoli e gli insediamenti di immigrati della Sibariti de in altrettanti focolai, con negative ripercussioni sui migranti stessi e sull'intera Calabria». Insomma, le risorse incamerate consentiranno l'attuazione della prima tranche del progetto predisposto dal Dipartimento Politiche Sociali della Regione di concerto col Viminale, elaborato sulla base di un percorso protrattosi per oltre ultimi due anni ed infine giunto a compimento solo negli ultimi giorni, a seguito di un'accelerazione che ha permesso il trasferimento di parte delle risorse finanziarie stanziato. Attraverso esse, ora, si punterà essenzialmente e con rapidità «a garantire - si sostiene nel dipartimento Lavoro - indefettibili interventi di carattere medico e sanitario, come auspicato di recente, in riferimento alla delicata situazione della tendopoli di San Ferdinando, anche dagli amministratori locali, dalla Caritas e dalle tante associazioni impegnate in prima linea sul campo». C'è anche da registrare un incontro in videoconferenza tra l'assessore all'ambiente Sergio De Caprio e il direttore di Arpacal Mimmo Pappaterra sul tema del rafforzamento della rete dei controlli ambientali. Attraverso un piano operativo speciale, che sarà predisposto in tempi brevi, saranno effettuati controlli e verifiche sulle modalità messe in atto per il corretto smaltimento dei rifiuti dalla rete ospedaliera regionale e dai Comuni per i quali è stata disposta la chiusura cautelativa da Covid-19. Le attività di controllo faranno riferimento principalmente alle linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria e rifiuti prodotti dalla popolazione in generale.

Il Tirreno (ed. Pistoia-Montecatini)

Confprofessioni e BeProf

settori terziario, turismo e servizi

Indennità straordinaria agli iscritti ai fondi di assistenza sanitaria

pistoia Indennità straordinaria Covid-19 agli iscritti dei fondi di assistenza sanitaria integrativa dei settori Terziario, Turismo, Servizi Con decisione unanime delle parti sociali (tra cui i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) in tutti i fondi di assistenza sanitaria integrativa dei settori terziario, turismo e servizi: Aster, **Cadiprof**, Fondo Est, Cassa Portieri, Cas.sa.colf, Coopersalute, Fasiv, Fast, Fontur, Sanimpresa, Quas (che contano circa 2 milioni di iscritti) è stata inserita, nei piani sanitari, una copertura per Covid-19. attiva per i sinistri dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

Ai lavoratori iscritti ai fondi che a seguito dell'effettuazione del tampone sono risultati positivi al virus COVID-19, con certificazione rilasciata dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell'Istituto Superiore di Sanità, si prevede: 1) in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l'Assicurato avrà diritto a un'indennità di EUR. 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all'anno. 2) qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso

contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l'assicurato avrà diritto a un'indennità di 40 euro al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all'anno. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l'assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero. La garanzia è retroattiva, valida per i sinistri certificati dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2020. Le parti sociali degli enti interessati hanno concordato, per i primi di giugno, di confrontarsi per valutare la situazione e decidere l'eventuale continuazione o valutare altre iniziative. —© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Italia Oggi

Confprofessioni e BeProf

Brevi - Fondoprofessioni

Un budget di 700 mila di euro per la formazione degli studi professionali. È quanto messo a disposizione da Fondoprofessioni. Questa cifra si aggiunge ai 2 milioni già stanziati con precedenti avvisi. «In coerenza con quanto previsto dai decreti governativi», si legge nella nota diffusa ieri, «Fondoprofessioni ha comunicato la sospensione delle attività formative d'aula fi nanziate. Il Fondo però, consentirà la trasformazione delle attività d'aula in formazione a distanza, per favorire la più ampia partecipazione dei dipendenti degli studi professionali e delle aziende aderenti».



Albenga Corsara

Confprofessioni e BeProf

Covid-19, per terziario, turismo e servizi indennità straordinaria agli iscritti dei fondi di assistenza sanitaria integrativa

Savona / Roma | Con decisione unanime delle Parti Sociali (tra cui i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) in tutti i fondi di assistenza sanitaria integrativa dei settori terziario, turismo e servizi: Aster, **Cadiprof**, Fondo Est, Cassa Portieri, Cas.sa.colf, Coopersalute, Fasiv, Fast, Fontur, Sanimpresa, Quas (che contano circa 2 milioni di iscritti) è stata inserita, nei piani sanitari, una copertura per Covid-19 attiva per i sinistri dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Ai lavoratori iscritti ai fondi che a seguito dell'effettuazione del tampone sono risultati positivi al virus COVID-19, con certificazione rilasciata dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell'Istituto Superiore di Sanità, si prevede che in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l'Assicurato avrà diritto a un'indennità di . 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all'anno. Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l'Assicurato avrà diritto a un'indennità di 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all'anno. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l'Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero. La garanzia è retroattiva, valida per i sinistri certificati dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2020. Le Parti Sociali degli enti interessati hanno concordato, per i primi di giugno, di confrontarsi per valutare la situazione e decidere l'eventuale continuazione o valutare altre iniziative. Ultima revisione articolo: 24 Marzo 2020 alle 12:34.



Fondoprofessioni: 'La formazione non si ferma, più e-learning e risorse'

Savona / Roma | In coerenza con quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto della diffusione del Covid-19, **Fondoprofessioni**, il fondo interprofessionale degli Studi professionali e delle Aziende collegate, ha comunicato la sospensione delle attività formative d'aula finanziate. Il Fondo però rilancia, consentendo la trasformazione delle attività d'aula in formazione a distanza, per favorire la più ampia partecipazione dei dipendenti degli Studi professionali e delle Aziende aderenti. Si tratta di una novità nell'ambito dei Fondi interprofessionali, resa necessaria dagli eventi di questi giorni. 'La formazione a distanza, nella fase dell'emergenza Covid-19, darà continuità all'aggiornamento del personale, indispensabile per tutte le categorie professionali, chiamate a nuovi adempimenti e alla riorganizzazione del lavoro', così ha commentato Marco Natali, presidente di **Fondoprofessioni**. Prosegue, inoltre, l'invio al Fondo delle domande di finanziamento per la formazione del personale. Nello specifico, possono essere inviate nuove domande a valere sugli Avvisi 02/20 e 03/20 1° Sportello, per un totale di 2 milioni di euro. Sono già inoltre approvati nuovi Avvisi, che saranno pubblicati nelle prossime settimane sul sito www.fondoprofessioni.it, per un budget di oltre 700 mila euro. 'Il nostro Fondo interprofessionale intende fare la sua parte in questa fase delicata per il Paese, favorendo la più ampia fruizione dei corsi finanziati e immettendo nuove risorse nel circuito della formazione', ha aggiunto il vice presidente del Fondo, Paolo Andreani. Ultima revisione articolo: 24 Marzo 2020 alle 9:10.



Calabria 7

Confprofessioni e BeProf

Regione Calabria: l' accordo alla cassa integrazione guadagni in deroga

Ecco, di seguito, l' accordo quadro per l' accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga tra la Regione Calabria e le parti sociali.

Ecco, di seguito, l' accordo quadro per l' accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga tra la Regione Calabria e le parti sociali. "Sono presenti: Per la Regione Calabria: Assessore al Lavoro Dirigente Generale del Dipartimento 'Lavoro, Formazione, Politiche Sociali' Per le associazioni imprenditoriali: UNINDUSTRIA, CNA, CIA, Coldiretti, Confcommercio, Confesercenti Confcooperative, Confapi, AIOP, **Confprofessioni**, Confagricoltura, Casartigiani 2, Confartigianato, Federalberghi, Lega Cooperative, AGCI Per le OO.SS. CGIL, CISL, UIL UGL. Sono presenti altresì: Direzione Regionale INPS della Calabria Consulta dei Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro della Calabria **PREMESSO CHE** 1. Il confronto è stato caratterizzato da ampia convergenza intorno all' obiettivo condiviso di utilizzare gli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti imposti dalla normativa vigente, al fine di garantire una protezione sociale dei lavoratori colpiti da sospensioni dell' attività produttiva a seguito dell' emergenza sanitaria; 2. il sistema economico e produttivo regionale registra il permanere di vaste aree di crisi sia settoriali che territoriali, maggiormente aggravate dall' emergenza sanitaria; 3. l' art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto 'Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga' al fine di ridurre gli impatti negativi, per i lavoratori e i datori di lavoro, conseguenti all' emergenza epidemiologica da COVID-19; 4. le Parti convenute nel prendere atto della nuova disciplina introdotta dal citato art. 22 del D.L. 17/03/2020 n. 18 al fine di garantire l' accesso ai trattamenti in deroga ritengono necessario procedere alla stipula del presente Accordo VISTA La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare: 3 - il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148; - il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 **CONSIDERATO CHE** L' art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedure che qui si intendono recepite; - assicura un quadro di regole omogeneo per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD); - stabilisce che la concessione dell' ammortizzatore sociale in deroga può essere autorizzata previa sottoscrizione di un accordo tra azienda e OO.SS. e che, il predetto accordo, non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti; **RITENUTO NECESSARIO** adottare le seguenti modalità operative di intervento al fine di attuare quanto disposto dall' art. 22 del D.L. 17/03/2020 rinviare, a successivi accordi con le Parti, gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari **SI CONVIENE QUANTO SEGUE** Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro I datori di lavoro privati assumono tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione che si è venuta a creare a seguito dell' emergenza sanitaria in corso, e le limitazioni imposte dal Governo, d' intesa

Regione Calabria: l' accordo quadro per l' accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga

Ecco, di seguito, l' accordo quadro per l' accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga tra la Regione Calabria e le parti sociali.

Per le associazioni imprenditoriali: UNINDUSTRIA, CNA, CIA, Coldiretti, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Confapi, AIOP, Confprofessioni, Confagricoltura, Casartigiani 2, Confartigianato, Federalberghi, Lega Cooperative, AGCI. Per le OO.SS. CGIL, CISL, UIL UGL. Sono presenti altresì: Direzione Regionale INPS della Calabria, Consulta dei Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro della Calabria.

PREMESSO CHE 1. Il confronto è stato caratterizzato da ampia convergenza intorno all' obiettivo condiviso di utilizzare gli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti imposti dalla normativa vigente, al fine di garantire una protezione sociale dei lavoratori colpiti da sospensioni dell' attività produttiva a seguito dell' emergenza sanitaria; 2. il sistema economico e produttivo regionale registra il permanere di vaste aree di crisi sia settoriali che territoriali, maggiormente aggravate dall' emergenza sanitaria; 3. l' art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto 'Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga' al fine di ridurre gli impatti negativi, per i lavoratori e i datori di lavoro, conseguenti all' emergenza epidemiologica da COVID-19; 4. le Parti convenute nel prendere atto della nuova disciplina introdotta dal citato art. 22 del D.L. 17/03/2020 n. 18 al fine di garantire l' accesso ai trattamenti in deroga ritengono necessario procedere alla stipula del presente Accordo VISTA. La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare: 3 - il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148; - il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. **CONSIDERATO CHE** L' art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedure che qui si intendono recepite; - assicura un quadro di regole omogeneo per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD); - stabilisce che la concessione dell' ammortizzatore sociale in deroga può essere autorizzata previa sottoscrizione di un accordo tra azienda e OO.SS. e che, il predetto accordo, non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti; **RITENUTO NECESSARIO** adottare le seguenti modalità operative di intervento al fine di attuare quanto disposto dall' art. 22 del D.L. 17/03/2020 rinviare, a successivi accordi con le Parti, gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari **SI CONVIENE QUANTO SEGUE** Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. I datori di lavoro privati assumono tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione che si è venuta a creare a seguito dell' emergenza sanitaria in corso, e le limitazioni imposte dal Governo, d' intesa

Calabria 7

Confprofessioni e BeProf

con le Regioni, al fine di limitare la diffusione del COVID-19, produca effetti negativi sul piano occupazionale, nel caso in cui, la predetta situazione, produca sospensione o riduzione dell' attività produttiva, gli stessi si impegnano ad attivare tutte le forme di sostegno al reddito previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs 148/2015 e a richiedere la CIGD, solo nel caso in cui non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa ordinaria, secondo quanto disposto dall' art. 22 del D.L. , 17/03/2020 e s.m.i. 1. La Cassa integrazione guadagni in deroga è prevista per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i professionisti, anche in forma associata o di società tra professionisti (STP) e le associazioni anche non riconosciute, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell' emergenza epidemiologica da COVID-19, e vi accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015, (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterale per i datori di lavoro con più di cinque lavoratori dipendenti, di settore, ecc..) perché ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti, ovvero siano state esaurite le risorse previste dai medesimi fondi; 4 2. I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga possono essere concessi per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane; 3. Il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto nel limite massimo delle risorse assegnate, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. 4. I lavoratori che fruiscono della CIG in deroga hanno altresì assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. 5. La prestazione di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. 6. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Il trattamento di cui al comma 1 dell' art. 22 del D.L. 17/03/2020 n. 18, può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell' INPS, applicando la disciplina di cui all' articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come espressamente stabilito dal comma 6, secondo periodo, del citato D.L. n. 18/2020. Destinatari del trattamento di CIGD sono: Tutti i lavoratori, indipendentemente dall' anzianità di effettivo lavoro maturata, aventi alla data del 23/02/2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al comma 1 dell' art. 22 del D.L. 17/03/2020 n. 18, ovvero dipendenti da datori di lavoro che possono accedere ancora agli ammortizzatori ordinari di cui al D.Lgs. 148/2015, limitatamente a quei lavoratori che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi, con la qualifica di: Operai Impiegati Quadri Apprendisti Soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l' opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell' agenzia di somministrazione). Lavoratori a domicilio monocommessa; Lavoratori con contratto di lavoro intermittente esclusivamente

Calabria 7

Confprofessioni e BeProf

se in forza al 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro indicate nella comunicazione preventiva obbligatoria di chiamata di cui al Decreto Interministeriale del 27/03/2013 trasmessa all' Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data del 23/02/2020 e dunque, in data antecedente il verificarsi della causale che ha determinato il ricorso alla cassa integrazione per il datore di lavoro; Lavoratori agricoli nei limiti delle giornate svolte nell' anno precedente e comunque entro i limiti di 9 settimane di cui al DL 17 Marzo 2020 n. 18; Per i lavoratori a tempo determinato il beneficio dell' ammortizzatore sociale in deroga può essere concesso fino alla durata del contratto e, comunque, non oltre 9 settimane, con l' esclusione di proroghe o rinnovi contrattuali successivi alla scadenza in atto; Di aziende private di qualsiasi settore operanti in Calabria: 1. per le quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. N. 148/2015; 2. per le quali non è prevista la corresponsione di ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterale, di settore, ecc.) e che devono ricorrere a sospensioni dell' attività lavorativa o riduzioni dell' orario di lavoro a seguito di una specifica situazione di crisi che trovi la propria origine nell' attuale, complessa, emergenza sanitaria; 3. per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria) e che abbiano esaurito i periodi di godimento degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale per le ipotesi di sospensione e/o riduzione dell' attività produttiva; 4. per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria) e che abbiano ricevuto un provvedimento di reiezione alla domanda di CIG ordinaria o assegno ordinario FIS, presentata nei termini e motivata da accertato pregiudizio in conseguenza degli effetti economici negativi determinati dall' emergenza sanitaria e dalle ordinanze ministeriali, ovvero perché, con riferimento ai Fondi di Solidarietà Bilaterale, la domanda sia stata respinta per esaurimento delle risorse, comprovata da documentazione del Fondo. Le predette istanze saranno esaminate con priorità rispetto all' ordine cronologico. 5. Per le aziende del Settore della pesca il beneficio si applica a tutti i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino d' equipaggio. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative. Gli interventi di CIGD possono essere richiesti a decorrere dal 23/02/2020 e per una durata massima di 9 settimane. Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente. Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga Consultazione Sindacale 1. L' accordo di cui al comma 1 dell' art. 22 del D.L. 17/03/2020 non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. In tal caso i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente alla presentazione della domanda le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a mezzo PEC o e-mail; 2. I datori

Calabria 7

Confprofessioni e BeProf

di lavoro che intendono accedere alla CIG in deroga devono avviare la procedura di consultazione sindacale fornendo, anche attraverso l' Associazione Datoriale, una informativa alla RSU o RSA aziendale ed alle OO.SS di categoria, firmatarie del presente accordo, dalla quale risulti la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIGD; 3. Tale informativa che attiva la procedura sindacale, deve essere inoltrata alle organizzazioni sindacali anche tramite le Associazioni Datoriali e/o gli Enti Bilaterali, da esperire entro il termine di 5 giorni lavorativi; in mancanza della definizione, il datore di lavoro, può presentare la domanda di CIGD allegando l' evidenza dell' informativa data alle OO.SS.; l' Informativa deve attestare l' esistenza di un pregiudizio per l' attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD. Il trattamento di CIGD previsto nell' accordo sindacale non potrà superare le nove settimane. 6 Il verbale di accordo dovrà contenere tutti i seguenti dati: Data dell' accordo; I nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono l' accordo (datore di lavoro, rappresentante dell' associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali); I dati identificativi dei datori di lavoro, con la specifica sia della sede legale che della sede dell' unità produttiva per la quale è richiesta la CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai e apprendisti e lavoratori a domicilio, nonché il settore di appartenenza; Indicazione della causa che ha costretto il datore di lavoro ad una riduzione o sospensione dell' attività produttiva con richiesta di intervento di CIG in deroga; Il periodo di richiesta di CIG in deroga, il numero dei lavoratori sospesi a zero ore ovvero con orario ridotto; Il datore di lavoro deve dare atto delle motivazioni effettive per cui non può usufruire di CIGO, CIGS. Nella domanda di concessione dell' ammortizzatore sociale in deroga, presentata sul modello predisposto dalla Regione Calabria, a pena di reiezione, devono essere riportate le dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti che il datore di lavoro: Non può usufruire di CIGO o la CIGS, non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro riportati dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. N. 148/2015, né le misure previste dagli art. 19, 20 e 21 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18; Non ha adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell' attività Ha verificato preventivamente il possesso dei requisiti e delle condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e che la responsabilità esclusiva è del datore di lavoro che ne dà attestazione all' atto della richiesta di CIGD. La Regione Calabria si riserva di verificare la rispondenza di quanto contenuto nella dichiarazione resa dal datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000 in merito ai requisiti di accesso alla CIG in deroga. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dall' impresa, sulla cui base è stato emanato il provvedimento di concessione di CIG in deroga, la Regione Calabria trasmetterà le risultanze all' INPS per il recupero degli importi impropriamente corrisposti, riservandosi inoltre di procedere per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante. Negli accordi sindacali e nelle domande deve essere previsto che il trattamento

Calabria 7

Confprofessioni e BeProf

può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell' INPS, applicando la disciplina di cui all' articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come espressamente stabilito dal comma 6, secondo periodo, del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18. Termini e modalità di presentazione della domanda e modalità di pagamento Nella domanda di concessione dell' ammortizzatore sociale in deroga, presentata sul modello predisposto dalla Regione Calabria, a pena di reiezione, devono essere riportate le dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti che il datore di lavoro: Non può usufruire di CIGO o la CIGS, non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro riportati dal Titolo I e dal Titolo II 7 del D. Lgs. N. 148/2015 né le misure previste dagli art. 19, 20 e 21 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18; Non ha adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell' attività Ha verificato preventivamente il possesso dei requisiti e delle condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e che la responsabilità esclusiva è del datore di lavoro che ne dà attestazione all' atto della richiesta di CIGD. La domanda di CIG in deroga deve essere presentata entro 4 (quattro) mesi dall' inizio della sospensione o della riduzione dell' orario di lavoro. Qualora il periodo di sospensione/riduzione richiesto abbia una durata complessiva inferiore a 15 giorni, la domanda deve essere presentata entro l' ultimo giorno del periodo di sospensione/riduzione richiesto. La domanda va inoltrata per via telematica all' indirizzo PEC ammortizzatorisociali@pec.regione.calabria.it, corredata di tutti i documenti richiesti. Per data di presentazione si intende la data di inoltro telematico della domanda, compresi gli allegati. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall' inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. L' unica modalità di pagamento per la CIG in deroga è il pagamento diretto da parte dell' INPS, applicando la disciplina di cui all' articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come espressamente stabilito dal comma 6, secondo periodo, del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni Le domande saranno valutate entro 15 giorni lavorativi dalla loro presentazione secondo i termini e le modalità sopra descritte e autorizzate - nel caso di istruttoria positiva - seguendo l' ordine cronologico di arrivo della documentazione completa al competente ufficio della Regione Calabria - Dipartimento 'Lavoro, Formazione, Politiche Sociali' Settore n. 4 'Politiche Attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti' e nel limite delle risorse assegnate. Le domande ritenute incomplete o inesatte, verranno sospese e verranno riesaminate soltanto dopo che il datore di lavoro farà pervenire le informazioni/documentazioni richieste dalla Regione Calabria. L' ordine cronologico ripartirà dalla data in cui l' istanza viene completata. Il datore di lavoro è tenuto a far pervenire la documentazione mancante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata tramite PEC. Decorso 15 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta. Le comunicazioni di sospensione o diniego della domanda di CIG in deroga verranno inviate al datore di lavoro richiedente tramite PEC, nonché all' INPS

Calabria 7

Confprofessioni e BeProf

Regionale. Comunicazione all' INPS e pagamento La Regione Calabria - Dipartimento 'Lavoro, Formazione, Politiche Sociali' Settore n. 4 'Politiche Attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti' trasmette all' INPS, nei termini di cui all' art.22, comma 4, del DL 18/2020, l' elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest' ultimo. 8 I datori di lavoro sono obbligati ad inviare all' INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell' integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall' Istituto, entro i termini previsti dall' art 44, comma 6 ter, del D.L.gs 148/2015. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Nel caso di mancato utilizzo della autorizzazione i datori di lavoro dovranno comunicare a Regione Calabria e INPS, a mezzo PEC all' indirizzo ammortizzatorisociali@pec.regione.calabria.it, con lettera sottoscritta dal proprio legale rappresentante, la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l' annullamento. L' INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, la Regione non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Il predetto monitoraggio sarà condiviso con le Parti Sociali sottoscrittrici il presente Accordo Quadro. Le parti si impegnano a recepire, fin da ora, le modifiche normative che dovrebbero essere apportate all' art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, in sede di conversione. Letto, confermato e sottoscritto, 23 marzo 2020 Per la Regione Calabria: Assessore al Lavoro, Dirigente Generale del Dipartimento 'Lavoro, Formazione, Politiche Sociali' Per le associazioni imprenditoriali: UNINDUSTRIA, CNA, CIA, Coldiretti, Confcommercio, Confesercenti Confcooperative, Confapi 9, AIOP, **Confprofessioni**, Confagricoltura, Casartigiani, Confartigianato, Federalberghi, Lega Cooperative, AGCI. Per le OO.SS., CGIL, CISL, UIL, UGL Redazione Calabria 7 © Riproduzione riservata.

Coronavirus, OICE: 'bene la continuità produttiva per la filiera del progetto'

ROSSELLA CALABRESE

24/03/2020 - OICE apprezza la continuità produttiva assicurata alla filiera del progetto; **Confprofessioni** plaude alla decisione di consentire l'operatività degli studi professionali. Entrambe le organizzazioni chiedono sospensione degli adempimenti fiscali per tutte le imprese e moratoria fino al termine dell'emergenza. OICE: 'bene continuità filiera del progetto, servono più tutele' "Apprezziamo la scelta del Governo che ha assicurato l'operatività del settore della progettazione e dei servizi tecnici professionali che sta continuando, per oltre il 90% in smart working e in condizioni di assoluto rispetto della salute dei propri lavoratori, a lavorare ai nuovi progetti che sarà essenziale perfezionare nei tempi e senza ritardi per consentire di avviare senza indugio i bandi per nuovi lavori e a dirigere i lavori dei cantieri lasciati aperti". Lo ha detto Gabriele Scicolone, Presidente dell'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria. È, dunque, positivo il giudizio sul Dpcm 22 marzo 2020. Per l'OICE occorre adesso "assicurare un adeguato livello di produttività anche nella Pubblica Amministrazione per dare continuità al necessario rapporto con i progettisti,

se no sarà tutto vano. Occorre fare di più per correggere alcune parti del decreto Cura Italia: chiediamo che la sospensione degli adempimenti fiscali valga anche per le imprese con fatturati superiori a 2 milioni e che sia estesa anche ai nostri collaboratori a partita Iva". "Fondamentale sarà poi assicurare la tempestività dei pagamenti di quanto già svolto, la stipula rapida dei contratti di gare aggiudicate, l'attivazione in via di urgenza dei contratti e la sospensione dei sopralluoghi richiesti per le gare di progettazione". **Confprofessioni**: 'bene l'apertura degli studi professionali' "Gli studi professionali continueranno a operare per garantire ai cittadini assistenza sanitaria e assicurare ai contribuenti e alle imprese l'espletamento degli adempimenti tributari, contributivi e previdenziali, durante questa drammatica emergenza epidemiologica da Covid 19". "Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha accolto la nostra richiesta di dare continuità al lavoro di migliaia di professionisti che, con grande senso di responsabilità collettiva, anche nelle prossime settimane saranno impegnati in attività essenziali per la salute dei cittadini e per l'economia del nostro Paese". Con queste parole, il presidente di **Confprofessioni**, Gaetano Stella, ha accolto il DPCM 22 marzo 2020. **Confprofessioni** chiede moratoria fino alla fine dell'emergenza "Per dare maggior efficacia al provvedimento, abbiamo segnalato al Governo una serie di interventi per alleggerire gli adempimenti di natura economica che coinvolgono il lavoro di alcune categorie di professionisti (commercialisti e consulenti del lavoro) e snellire le procedure previste dai decreti governativi, per esempio, in materia di ammortizzatori sociali, in modo da garantire a tutta la platea di lavoratori coinvolti di disporre nel più breve tempo



Edil Portale

Confprofessioni e BeProf

possibile la liquidità necessaria", aggiunge Stella. "Abbiamo inoltre chiesto al presidente Conte e al ministro Gualtieri una moratoria per tutti gli obblighi, le scadenze, gli adempimenti previsti dalle normative fiscali, contributive e previdenziali, fino al termine dell' emergenza epidemiologica, per tutto il sistema produttivo e per evitare conseguenze negative per i professionisti e per gli studi professionali che assistono le imprese e i loro lavoratori". "Da parte nostra intensificheremo ulteriormente gli sforzi per tutelare anzitutto la salute e la sicurezza dei professionisti e dei loro dipendenti e collaboratori", conclude Stella, annunciando un codice di autodisciplina che possa conciliare la continuità delle attività professionali essenziali con la necessità di ridurre gli spostamenti (dal proprio domicilio allo studio e viceversa) e limitare al massimo la diffusione del contagio.

Studi professionali: apertura anche in Lombardia

Studi professionali nella morsa tra indicazioni normative diverse: per il Governo possono restare aperti, per i presidenti delle giunte di Lombardia e Piemonte dovrebbero chiudere da oggi. Sul tema della contrapposizione normativa vedi anche l'approfondimento " Decretazione d'urgenza e costituzione " in cui si ricorda che "Il Decreto del presidente del consiglio è un atto amministrativo che non ha forza di legge e che, come i decreti ministeriali, ha il carattere di fonte normativa secondaria..." Il Governatore della Lombardia Fontana ha chiesto direttamente al Ministro dell'interno Lamorgese quale provvedimento abbia prevalenza ma nell'attesa della risposta, l'opinione prevalente degli esperti e dei rappresentanti di categoria è che gli studi non possono chiudere . Si sono espressi infatti in questo senso: il presidente dell'Ordine nazionale, Massimo Miani, che ha sottolineato che quello dei commercialisti" è un servizio essenziale". Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine milanese la quale ha ricordato che "c'è una serie di scadenze da rispettare, attività che vanno portate avanti e svolte in studio».

Sulla stessa linea il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, secondo cui gli studi professionali continueranno a operare per garantire ai cittadini assistenza durante l'emergenza, in sintonia con il Dpcm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. I quattro principali Ordini degli avvocati italiani ovvero Roma, Milano, Napoli e Palermo, intanto hanno scritto una lettera al Governo, con richieste di chiarimenti. Dal punto di vista della dottrina in generale si può affermare che in forza del criterio gerarchico, la normativa governativa prevale , in caso di contrasto, con quanto previsto da un'ordinanza di un presidente di Regione, questo per assicurare una uniformità minima nella protezione dei diritti e delle libertà dei cittadini di tutto il territorio nazionale. Intanto proprio per Regione Lombardia il 23 marzo 2020 è stato sottoscritto il nuovo accordo quadro che disciplina l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga anche per gli studi professionali e all'indennità per i lavoratori autonomi, per cui gli Studi professionali fino a 5 dipendenti non dovranno più richiedere la consultazione sindacale né sottoscrivere alcun accordo per accedere alla cassa in deroga. Eventuali richieste di consultazione già inviate non obbligheranno alla sottoscrizione di accordo. Gli Studi professionali con più di 5 dipendenti invece dovranno accedere prima al FIS (Fondo di integrazione salariale) e utilizzare l'assegno ordinario previsto dall'articolo 19 commi 1 e 5 del D.L. 18/2020. In questo caso gli Studi dovranno avviare una consultazione sindacale direttamente con i sindacati territoriali competenti (non si dovrà pertanto utilizzare la pec ) La domanda per ottenere la CIGD dovrà essere presentata a Regione Lombardia sul portale telematico <https://gefo.servizirl.it/> direttamente dal datore di lavoro o per il tramite dell'associazione di categoria ovvero tramite il professionista delegato all'amministrazione del personale dello Studio.



Rassegna stampa (/articoli/lista?tipo%5B0%5D=-notizie) Pubblicato il 25/03/2020

Studi professionali: apertura anche in Lombardia

Tempo di lettura: 2 minuti

Per gli studi professionali prevale l'indicazione dello Stato nella contrapposizione tra DPCM e ordinanza regionale. Intanto firmato l'accordo per la Cassa in deroga senza accordo sindacale

Studi professionali lombardi nella morsa tra indicazioni normative diverse: per il Governo possono restare aperti, mentre per i presidenti delle giunte di Lombardia e Piemonte dovrebbero chiudere da oggi. Sul tema della contrapposizione normativa vedi anche l'approfondimento " Decretazione d'urgenza e costituzione " (<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13651-la-decretazione-d-urgenza-e-la-costituzione-a-tempi-del-covid-19.html>) in cui si ricorda che "Il Decreto del presidente del consiglio è un atto amministrativo che non ha forza di legge e che, come i decreti ministeriali, ha il carattere di fonte normativa secondaria..."

<https://www.fiscoetasse.com/tag/urgenza-emergenza/2020-studi-professionali-spartano-erica-in-lombardia.html>

fiscoetasse.com
Confprofessioni e BeProf

Per le domande bisogna però attendere un provvedimento dirigenziale da parte della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia in fase di predisposizione.

Il Fisco

Confprofessioni e BeProf

Coronavirus: studi professionali

Con il Confprofessioni ci informa dell'intesa raggiunta con gli enti bilaterali del Ccnl degli studi professionali, Ebipro, Cadiprof e Fondoprofessionisti che varano una serie di misure straordinarie per tutelare i professionisti e salvaguardare i livelli occupazionali nel settore. Sostegno al reddito, smart working e accesso al credito per garantire continuità al lavoro. Oltre quattro milioni di euro per fronteggiare l'emergenza lavoro negli studi professionali colpiti dal Coronavirus.

The screenshot shows a newsletter page with a header 'NOVITÀ' and a main title 'Coronavirus: studi professionali'. It contains three articles:

- Bonus bebè 2020: procedura per le domande**
L'IRPEF rivede la procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità. È così che il "bonus bebè", per nascita, adozione o affidamento preadottivo, l'istituto ha esteso l'assegnazione di natalità per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, prevedendone il pagamento mensile dall'agosto precedente. La durata massima di erogazione del beneficio è stabilita in 12 mensilità. La domanda di assegno deve essere inoltrata dai soggetti aventi diritto esclusivamente in via telematica o una sola volta per ciascun figlio, secondo le modalità previste.
- Coronavirus: studi professionali**
Con il Confprofessioni ci informa dell'intesa raggiunta con gli enti bilaterali del Ccnl degli studi professionali, Ebipro, Cadiprof e Fondoprofessionisti che varano una serie di misure straordinarie per tutelare i professionisti e salvaguardare i livelli occupazionali nel settore. **Sostegno al reddito, smart working e accesso al credito** per garantire continuità al lavoro. Oltre **quattro milioni di euro** per fronteggiare l'emergenza lavoro negli studi professionali colpiti dal Coronavirus.
- Coronavirus: l'Italia è "zona protetta"**
L'Organismo di gestione di emergenza è gestore dell'emergenza economica già da COVID-19, applicabili al fronte lavoro nazionale. Il quadro normativo applicato, in vigore dal 10 marzo 2020, contempla una serie di misure di tutela per i lavoratori di fronte al rischio di perdita della salute e sicurezza sul lavoro e di inasprimento della mobilità delle imprese con il ricorso alle smart working. I datori di lavoro sono obbligati a comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato o informazione che potrebbe essere utile per la prevenzione ma agli stessi è vietata la raccolta di dati sanitari; nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (GDPR), gli interventi di tutela sanitaria e nella zona accessibili al pubblico, devono essere resi disponibili **sempre e solo ai soli dipendenti** per le misure che devono adottare la sanità degli ambienti, oltre una accurate pulizia degli spazi e della superficie. Fino al prossimo 3 aprile 2020, le aziende sono tenute a **limitare al massimo l'accesso di soggetti esterni** e l'eventuale ingresso di clienti ha il personale dipendenti. Laddove possibile è opportuno favorire a prestazioni lavorative in **smart working** sia totale e parziale, fino alla fine del periodo di emergenza, straordinariamente stabilito per il **31 luglio 2020**.

Pratica Fiscale e Professionale | n. 13 del 30 marzo 2020 | 9

Indennità straordinaria Covid-19 agli iscritti dei fondi di assistenza sanitaria per terziario, turismo, servizi

GROSSETO - Con decisione unanime delle parti sociali (tra cui i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) in tutti i fondi di assistenza sanitaria integrativa dei settori terziario, turismo e servizi: Aster, **Cadiprof**, Fondo est, Cassa portieri, Cas.sa.colf, Coopersalute, Fasiv, Fast, Fontur, Sanimpresa, Quas (che contano circa 2 milioni di iscritti) è stata inserita, nei piani sanitari, una copertura per Covid-19. attiva per i sinistri dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. **ESTREMI DELLA COPERTURA COVID-19** Ai lavoratori iscritti ai fondi che a seguito dell'effettuazione del tampone sono risultati positivi al virus COVID-19, con certificazione rilasciata dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell'Istituto Superiore di Sanità, si prevede: in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l'Assicurato avrà diritto a un'indennità di . 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all'anno. qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l'Assicurato avrà diritto a un'indennità di 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all'anno. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l'Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero. La garanzia è retroattiva, valida per i sinistri certificati dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2020. Le parti sociali degli enti interessati hanno concordato, per i primi di giugno, di confrontarsi per valutare la situazione e decidere l'eventuale continuazione o valutare altre iniziative.



L'ordine di chiudere riguarda anche i professionisti? Perché sì e perché no

Il Governo per ora ha escluso gli studi professionali dalla chiusura per emergenza coronavirus. Due Regioni, Piemonte e Lombardia, hanno deciso il contrario. E gli esperti sono divisi

I costituzionalisti Secondo Oreste Pollicino e Giulio Enea Vigevani, interpellati dal Sole 24 Ore, al Covid-19 si sta aggiungendo un virus giuridico che «sta affliggendo il principio di certezza del diritto, anche a causa del continuo avvicinarsi di fonti normative di carattere governativo, regionale e locale». Ma nel caso delle aperture e chiusure in Lombardia prevale il Dpcm. Per due motivi. Il primo è il criterio gerarchico. La normativa governativa prevale, in caso di contrasto, con quanto previsto da un'ordinanza di un presidente di Regione: «In caso contrario vi sarebbe una frammentazione a livello regionale che non consentirebbe allo stato di realizzare il suo mandato costituzionale di assicurare un livello minimo di uniformità nella protezione dei diritti e delle libertà direttamente ed indirettamente coinvolte dall'adozione di misure di contenimento». Il secondo motivo è che la stessa normativa emergenziale in vigore si era già premurata di dare esplicitamente la priorità alla normativa statale. Lo ha già fatto il Dl 6/2020, convertito subito in legge. Osservazione che condivide la tesi di Rocco Todero, che attira l'attenzione sull'articolo 3 del Dl, secondo cui solo «nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» le Regioni possono intervenire, in caso di estrema necessità urgenza, le fonti ministeriali, regionali e locali rilevanti, comprese ovviamente le ordinanze dei presidenti di Regione. Ed è quello che è successo con l'ordinanza del presidente Fontana che, vista l'estrema necessità ed urgenza dettata dal drastico peggioramento della situazione sanitaria in Lombardia, nelle more dell'adozione del Dpcm in vigore in tutta Italia dal 23 marzo. Sembra aderire a questo pensiero anche **Confprofessioni**, che ha espresso apprezzamento per l'esclusione degli studi professionali dalle restrizioni stabilite dal Dpcm.



Ipsoa

Confprofessioni e BeProf

Fondoprofessioni: formazione a distanza per studi professionali e aziende

Il Fondo interprofessionale degli studi professionali e delle aziende collegate non si ferma nonostante l'emergenza da Coronavirus. E' quanto annunciato dal Presidente, Marco Natali per dare "continuità all'aggiornamento del personale di tutte le categorie professionali, chiamate a nuovi adempimenti e alla riorganizzazione del lavoro". L'attività di formazione in aula proseguirà quindi a distanza. In arrivo, inoltre, nuovi avvisi e risorse per oltre 700 mila euro per finanziare i corsi.



Gli studi professionali restano aperti

Dovrà essere incentivato al più possibile il telelavoro e l'attività da remoto, ma le attività professionali non saranno fermate. La loro attività sarà necessaria nelle prossime settimane per permettere a imprese e lavoratori di fruire delle misure contenute nel decreto cura Italia

Gli studi professionali resteranno aperti. Dovrà essere incentivato al più possibile il telelavoro e l'attività da remoto e sarà necessario garantire tutte le misure di sicurezza, ma le attività professionali non saranno fermate. La loro azione sarà necessaria nelle prossime settimane per permettere a imprese e lavoratori di fruire delle misure contenute nel decreto «cura Italia» e, di conseguenza, non potranno smettere di lavorare. Il dpcm del 22 marzo lo stabilisce chiaramente: all' articolo 1, lettera a, si legge: «le attività professionali non sono sospese». La riprova nella lista dei codici Ateco allegata al decreto, dove risultano inserite praticamente tutte le categorie professionali (si veda tabella in pagina). La decisione del governo va leggermente in controtendenza rispetto ad alcune decisioni regionali. Se l' esecutivo ha scelto per l' apertura degli studi solo in casi indispensabili, l' ordinanza della regione Lombardia ribaltava il discorso, disponendo la chiusura se non per cause indifferibili e urgenti. In Piemonte, invece, la prosecuzione era limitata alle attività essenziali e indifferibili. Con la pubblicazione del dpcm è arrivata quindi l' ufficialità in merito all' apertura degli studi professionali. Il decreto rimanda alle norme di sicurezza da rispettare, inserite nel dpcm dell' 11 marzo. Bisognerà: attuare il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile o da remoto; incentivare ferie e congedi retribuiti; sospendere le attività non indispensabili; assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e rispettare la distanza di sicurezza di un metro (laddove non fosse possibile, necessaria la dotazione di Dpi); incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. «È necessario sottolineare», afferma il presidente del Cndcec Massimo Miani, «che quelli offerti dai commercialisti sono comunque servizi essenziali per le imprese e per i cittadini del nostro paese. Per questo siamo convinti che la nostra attività debba andare avanti anche in questo drammatico frangente e anche in regioni quali Lombardia e Piemonte». «Da parte nostra intensificheremo ulteriormente gli sforzi per tutelare anzitutto la salute e la sicurezza dei professionisti e dei loro dipendenti e collaboratori», è invece la posizione del presidente di **Confprofessioni** Gaetano Stella, che ha annunciato anche la definizione di un codice di autodisciplina che possa conciliare la continuità delle attività professionali essenziali con la necessità di ridurre gli spostamenti (dal proprio domicilio allo studio e viceversa) e limitare al massimo la diffusione del contagio. Il telelavoro assumerà quindi un ruolo molto importante per gli studi professionali. In questo senso, il Comitato italiano ingegneria dell' informazione ha stilato una serie di raccomandazioni per permettere una efficiente resa dei sistemi di lavoro agile. In particolare:



«il Comitato auspica che si valuti e venga indicata la disponibilità di alternative nazionali utilizzabili per alcuni servizi Cloud, sia in ambito industriale che universitario, quali ad esempio la rete di ricerca nazionale Garr (www.garr.it), in deroga dalla rete nazionale e quella internazionale Geant», si legge nella circolare diffusa dal Comitato. © Riproduzione riservata.

Lucca in Diretta

Confprofessioni e BeProf

Terziario, turismo e servizi: c'è l'indennità straordinaria per i contagiati da Covid-19

La clausola è stata inserita in tutti i fondi di assistenza integrativa dei piani sanitari

Con decisione unanime delle parti sociali, tra cui i sindacati di categoria (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltuco), in tutti i fondi di assistenza sanitaria integrativa dei settori terziario, turismo e servizi (Aster, **Cadiprof**, Fondo est, Cassa portieri, Cas,sa colf, Coopersalute, Fasiv, Fast, Fontur, Sanimpres, Qaus) è stata inserita, nei piani sanitari, una copertura per Covid-19, attiva per i sinistri dal primo gennaio al 30 giugno. Ai lavoratori iscritti ai fondi che a seguito dell'effettuazione del tampone sono risultati positivi al virus Covid-19, con certificazione rilasciata dalle autorità competenti su conferma del ministero della salute e/o dell'istituto superiore di sanità, si prevede: in caso di ricovero in strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal ministero, il diritto a un'indennità di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all'anno; qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, il diritto a un'indennità di 40 euro al giorno per ogni giorno di permanenza nel proprio domicilio, per un periodo non superiore a 14 giorni all'anno. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l'assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero. La garanzia è retroattiva. Le parti sociali degli enti interessati hanno concordato, per i primi di giugno, di confrontarsi per valutare la situazione e decidere l'eventuale continuazione o valutare altre iniziative.



Indennità a iscritti Fondi assistenza terziario, turismo e servizi

Con decisione unanime delle parti sociali (tra cui i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) in tutti i fondi di assistenza sanitaria integrativa dei settori terziario, turismo e servizi: Aster, **Cadiprof**, Fondo Est, Cassa Portieri, Cas.sa.colf, Coopersalute, Fasiv, Fast, Fontur, Sanimpresa, Quas (che contano circa 2 milioni di iscritti) è stata inserita, nei piani sanitari, una copertura per Covid-19 attiva per i sinistri dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. E' quanto annuncia una nota. Ai lavoratori iscritti ai fondi che a seguito dell'effettuazione del tampone sono risultati positivi al virus Covid-19, con certificazione rilasciata dalle autorità competenti su conferma del ministero della Salute e/o dell'Istituto superiore di sanità, si prevede: in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal ministero, l'assicurato avrà diritto a un'indennità di 40,00 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all'anno. Qualora, prosegue la nota, "secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l'assicurato avrà diritto a un'indennità di 40,00 euro al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all'anno. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l'assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero". La garanzia, spiega ancora la nota, è retroattiva, valida per i sinistri certificati dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2020. Le parti sociali degli enti interessati hanno concordato, per i primi di giugno, di confrontarsi per valutare la situazione e decidere l'eventuale continuazione o valutare altre iniziative. Leggi tutto.

The screenshot shows a news article on the Sky Tg24 website. The main headline is "Indennità a iscritti Fondi assistenza terziario, turismo e servizi". Below the headline is a photograph of a person's hands writing on a document. The article text is partially visible, starting with "Si prevede in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal ministero, l'assicurato avrà diritto a un'indennità di 40,00 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all'anno." To the right of the article, there is a sidebar with the heading "I PIÙ LETTI DI OGGI" and a list of five news items, each with a small thumbnail image and a brief title.

Indennità Straordinaria Covid-19 agli iscritti dei fondi di assistenza sanitaria integrativa dei settori Terziario, Turismo, Servizi

Con decisione unanime delle parti sociali (tra cui i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) in tutti i fondi di assistenza sanitaria integrativa dei settori terziario, turismo e servizi: ASTER, CADIPROF, FONDO EST, CASSA PORTIERI, CAS.SA.COLF,

Con decisione unanime delle parti sociali (tra cui i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) in tutti i fondi di assistenza sanitaria integrativa dei settori terziario, turismo e servizi: ASTER, **CADIPROF**, FONDO EST, CASSA PORTIERI, CAS.SA.COLF, COOPERSALUTE, FASIV, FAST, FONTUR, SANIMPRESA, QUAS (che contano circa 2 milioni di iscritti) è stata inserita, nei piani sanitari, una copertura per Covid-19. attiva per i sinistri dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. ESTREMI DELLA COPERTURA COVID-19 Ai lavoratori iscritti ai fondi che a seguito dell' effettuazione del tampone sono risultati positivi al virus COVID-19, con certificazione rilasciata dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell' Istituto Superiore di Sanità, si prevede: in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l' Assicurato avrà diritto a un' indennità di . 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all' anno. qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l' Assicurato avrà diritto a un' indennità di 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all' anno. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l' Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero. La garanzia è retroattiva, valida per i sinistri certificati dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2020. Le parti sociali degli enti interessati hanno concordato, per i primi di giugno, di confrontarsi per valutare la situazione e decidere l' eventuale continuazione o valutare altre iniziative. (Visitato 121 volte, 166 visite oggi)



Savona - Covid-19, per terziario, turismo e servizi indennità straordinaria agli iscritti dei fondi di assistenza sanitaria integrativa

Savona / Roma | Con decisione unanime delle Parti Sociali (tra cui i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) in tutti i fondi di assistenza sanitaria integrativa dei settori terziario, turismo e servizi: Aster, **Cadiprof**, Fondo Est, Cassa Portieri, Cas.sa.colf, Coopersalute, Fasiv, Fast, Fontur, Sanimpresa, Quas (che contano circa 2 milioni di iscritti) è stata inserita, nei piani sanitari, una copertura per Covid-19 attiva per i sinistri dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Ai lavoratori iscritti ai fondi che a seguito dell'effettuazione del tampone sono risultati positivi al virus COVID-19, con certificazione rilasciata dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell'Istituto Superiore di Sanità, si prevede che in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l'Assicurato avrà diritto a un'indennità di . 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all'anno. Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l'Assicurato avrà diritto a un'indennità di 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all'anno. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l'Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero. La garanzia è retroattiva, valida per i sinistri certificati dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2020. Le Parti Sociali degli enti interessati hanno concordato, per i primi di giugno, di confrontarsi per valutare la situazione e decidere l'eventuale continuazione o valutare altre iniziative. Ultima revisione articolo: 24 Marzo 2020 alle 12:34.

